

(N. 1006)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 1965

Indennità agli ufficiali generali ed ai colonnelli della ausiliaria e della riserva incaricati del collaudo di lavori del genio militare e del genio aeronautico

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 926, ratificato, con modificazioni, con legge 9 maggio 1950, n. 279, prevede la concessione di un particolare compenso ai funzionari a riposo delle Amministrazioni dello Stato incaricati di eseguire collaudi per conto del Ministero dei lavori pubblici.

Anche per i collaudi dei lavori edili di competenza dell'Amministrazione militare, cui provvedono, per l'Esercito e per la Marina, ufficiali dell'Arma del genio dell'Esercito e, per l'Aeronautica, ufficiali del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri (categoria edili), si presenta la necessità di far ricorso a personale cessato dal servizio (nella specie ufficiali generali e colonnelli dell'ausiliaria e della riserva), data la limitata disponibilità di ufficiali in servizio permanente.

Occorre, pertanto, prevedere per il predetto personale militare incaricato di eseguire collaudi norme analoghe a quelle del ricordato decreto legislativo n. 926 del 1948, con le varianti rese necessarie dalla diversa organizzazione dei servizi di questo Ministero rispetto a quella del Ministero dei lavori pubblici e del diverso stato giuridico del personale militare.

L'onere derivante dal provvedimento al quale si propone dar corso, le cui norme, dopo quanto sopra detto, non richiedono illustrazione, può essere calcolato in lire 32 milioni (lire 12 milioni per l'Esercito e lire 20 milioni per l'Aeronautica) e potrà essere fronteggiato per il corrente esercizio finanziario con i normali stanziamenti, rispettivamente, dei capitoli n. 2112 e n. 3071 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1965.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

Gli ufficiali generali dell'ausiliaria e della riserva provenienti dall'Arma del genio, i colonnelli del genio dell'ausiliaria e della riserva, i generali e i colonnelli dell'ausiliaria e della riserva del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri (categoria edili) possono essere incaricati, nella posizione di congedo, del collaudo di lavori del genio militare e del genio aeronautico.

Ai predetti ufficiali è corrisposto, per lo espletamento di ogni incarico, un numero di regola non superiore ad otto di compensi unitari nella misura stabilita al successivo articolo 2. Tale numero è determinato dal Ministero, su parere del capo del servizio che ha conferito l'incarico stesso, tenendo conto del tempo impiegato nel lavoro da tavolo per la compilazione delle relazioni sui rilievi eseguiti e dei certificati di collaudo, per la revisione contabile e per gli altri incumbenti.

Qualora gli incarichi di collaudo dovessero richiedere un eccezionale lavoro di tavolo per la mole delle verifiche contabili, per la quantità e complessità delle riserve o per altre cause accertate, può essere attribuito al collaudatore, in via eccezionale e su parere del direttore generale del genio, o del genio per i lavori militari della Marina o del demanio aeronautico, un numero maggiore di compensi unitari.

Nel caso che in dipendenza degli incarichi suindicati debbano recarsi fuori del Comune di loro abituale residenza gli ufficiali predetti, oltre al trattamento economico di missione previsto per i pari grado in servizio permanente, hanno diritto ad un compenso unitario di cui al successivo articolo 2 per ogni giorno o frazione di giorno trascorsi fuori della residenza abituale strettamente indispensabili all'espletamento dell'incarico.

Il numero complessivo dei compensi che può essere attribuito mensilmente a ciascun

collaudatore non deve superare le sessanta unità.

Art. 2.

Le misure del compenso ordinario sono le seguenti:

per i generali di corpo di armata e gradi corrispondenti	L. 900
per i generali di divisione e di brigata e gradi corrispondenti	» 800
per i colonnelli	» 700

Art. 3.

Con decreti del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro, sulla misura dei compensi di cui all'articolo 2 possono essere stabiliti aumenti o diminuzioni percentuali nei limiti massimi della media delle variazioni degli stipendi degli ufficiali di pari grado in servizio permanente.

Art. 4.

All'onere annuo di lire 32 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1965 con gli ordinari stanziamenti dei capitoli 2112 (lire 12 milioni) e 3071 (lire 20 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.